

Statuto

dell'associazione VOLONTARIAMENTE SICURI (in breve volsic)



Articolo 1 - Denominazione e sede

E' costituita, nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed ai sensi della Legge 7 dicembre 2000, n. 383, Legge Regionale 11/2007 ai sensi del Decreto Legislativo n. 460 del 4/12/1997, l'Associazione di Promozione Sociale "**VOLONTARIAMENTE SICURI**" (in breve VOLSIC) con sede legale in Avellino alla Via Cicarelli n. 1. L'Associazione può costituire sedi secondarie e filiali su tutto il territorio Regionale, Nazionale ed anche all'Estero. In caso di iscrizione all'Anagrafe delle ONLUS l'associazione potrà aggiungere alla denominazione anche la qualifica di O.N.L.U.S – Organizzazione non lucrativa di utilità sociale, ed utilizzerà tale qualifica nei suoi atti ufficiali.

Articolo 2 - Scopo

L'associazione è un Ente di diritto privato a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa non ha alcun fine di lucro ed opera per fini sociali per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi. Inoltre, vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima struttura unitaria.

L'associazione pone come principio generale, il divieto di discriminazione senza distinzione di sesso, religione, razza e condizioni economiche. Essa si ispira e conforma ai principi dell'associazionismo di promozione sociale, dettati dalla L. 388/2000.

L'Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. Essa intende operare nei settori:

1. assistenza sociale e socio-sanitaria;
2. assistenza sanitaria;
3. istruzione;
4. formazione;

L'associazione in particolare, si propone di operare in diversi ambiti con l'obiettivo di perseguire le seguenti attività primarie:

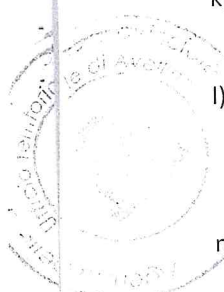
1. SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

- a) favorire la ricerca e lo sviluppo scientifico relativamente alla promozione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e di vita;
- b) sviluppare e diffondere conoscenze scientifiche, competenze professionali e buone pratiche in tema di promozione della salute e sicurezza sul lavoro basate su evidenze scientifiche;
- c) promuovere la cultura dell'interdisciplinarietà, della interprofessionalità, della intersettorialità, della integrazione interistituzionale, della partecipazione individuale e sociale in funzione del miglioramento della salute e sicurezza nel mondo del lavoro e della società civile;

- d) supportare le politiche di promozione della salute e sicurezza condotte da amministrazioni locali, regionali, nazionali ed internazionali, nonché da parte di organizzazioni, associazioni ed aziende;
- e) promuovere attività di carattere scientifico, formativo e divulgativo in materia di promozione della salute e sicurezza;
- f) fornire consulenza scientifica, collaborare ed interagire con Società, Associazioni ed Enti locali, regionali, nazionali ed internazionali che operano nel campo della promozione della salute e sicurezza sul lavoro;
- g) promozione e diffusione della cultura della sicurezza nel mondo del non profit e del profit;

2. LAVORO E FORMAZIONE

- a) promozione e diffusione della cultura inerente le attività di formazione, qualificazione, perfezionamento, riqualificazione, aggiornamento, specializzazione, orientamento professionale e di ricerca, erogate a vantaggio di associazioni e imprese del terzo settore nonché dei volontari ad esse aderenti, nell'ambito di qualsiasi attività non profit, comprendendo tra queste anche la formazione continua, permanente, abilitante, ricorrente e quella conseguente alla riconversione di attività non profit;
- b) promozione e diffusione della cultura inerente le attività di formazione, qualificazione, perfezionamento, riqualificazione, aggiornamento, specializzazione, orientamento professionale e di ricerca, erogate a vantaggio di disoccupati e lavoratori, nell'ambito di qualsiasi attività professionale e imprenditoriale, comprendendo tra queste anche la formazione continua, permanente, abilitante, ricorrente e quella conseguente alla riconversione di attività produttive;
- c) promozione e diffusione della cultura delle attività destinate all'attuazione delle politiche del lavoro e finalizzate alla selezione, orientamento, accompagnamento al lavoro, inserimento e reinserimento sul mercato del lavoro, alla promozione di misure personalizzate a favore dei lavoratori allo scopo di prevenire e contrastare la disoccupazione e per tutelare le pari opportunità, le persone disabili, i lavoratori svantaggiati tutti;
- d) promozione e diffusione della cultura della legalità nel mondo del lavoro;
- e) promozione di ogni forma di collaborazione con istituzioni, Fondazioni, Associazioni ed Organizzazioni, Enti di Formazione, istituti Scolastici ed Universitari, Enti Pubblici, laboratori tecnologici e di ricerca pubblici e privati, nazionali ed internazionali, al fine di promuovere studi e ricerche volte a favorire la qualificazione e lo sviluppo del sistema formativo italiano, anche attraverso la condivisione di una dimensione europea della formazione, in una prospettiva di lifelong learning;
- f) realizzazione di studi e di ricerche, di carattere temporaneo o permanente, a scopo teorico od applicativo, al fine di contribuire, anche con la formulazione di proposte, al processo di costruzione della cultura della formazione e dei percorsi formativi dei cittadini tutti, siano essi imprenditori, occupati o disoccupati;
- g) realizzazione di studi e di ricerche sulle politiche pubbliche e private in favore della formazione dei lavoratori (risorse regionali, nazionali, comunitarie, fondi interprofessionali, etc.) nonché degli investimenti sostenuti dalle imprese e dai singoli lavoratori

- 
- h) realizzazione di studi e di ricerche sulle ricadute di tali politiche sul sistema formativo;
 - i) realizzazione di studi e di ricerche sull'evoluzione degli atteggiamenti e dei comportamenti di imprese e lavoratori, rispetto all'apprendimento lungo tutto l'arco della vita (lifelong learning);
 - j) promozione, sviluppo ed organizzazione di incontri di Alta Formazione tra imprenditori e manager;
 - k) favorire lo sviluppo del dialogo sociale nella formazione continua attraverso un'analisi della contrattazione collettiva e della programmazione negoziata;
 - l) collaborazione con le diverse istituzioni preposte allo sviluppo della cultura e della formazione al fine di creare nuove sinergie tra mondo della formazione e mondo della professione, facilitando l'avviamento al lavoro con particolare riferimento al mondo del non profit;
 - m) effettuazione di ricerche e studi relativi alla promozione di una dimensione europea di un sistema formativo integrato con particolare riferimento al mondo del non profit;
 - n) favorire la partecipazione dei lavoratori svantaggiati tutti, italiani e stranieri, alle attività di formazione iniziale, superiore, permanente e continua;
 - o) promozione e sviluppo degli scambi culturali e delle attività giovanili internazionali di natura Formativa;
 - p) promozione e sviluppo degli scambi culturali in ambito europeo ed internazionale tra imprenditori e loro manager in materia di Formazione;
 - q) informazione ai soci con ogni mezzo di divulgazione, compresa la stampa e la distribuzione di giornali, notiziari, pubblicazioni varie, ed anche con l'istituzione di servizi radio tv e telefonici sulle problematiche che interessano il settore della formazione;
 - r) favorire l'integrazione culturale e sociale tra cittadini comunitari e cittadini extra comunitari tramite azioni formative e di altre azioni che possano favorire la stessa;

3. CULTURA E COMUNICAZIONE

- a) organizzazione di convegni, congressi, mostre, esposizioni, cineforum, spettacoli e altre manifestazioni di valenza culturale;
 - b) organizzazione di corsi, seminari e convegni per Enti pubblici e privati;
 - c) promozione di attività turistiche e ricettive;
 - d) organizzazione di viaggi e di soggiorni di istruzione;
 - e) creazione, edizione e distribuzione di materiali di diffusione a mezzo stampa e/o in formato elettronico;
 - f) creazione, edizione e distribuzione di materiali informatici e di strumenti volti alla comunicazione digitale (ad es. Siti web, software, WEB TV, e- book, audiolibri, ecc);
 - g) promozione ed organizzazione di "gruppi d'acquisto", per l'acquisto collettivo di beni strumentali, libri e di altri materiali o servizi suscettibili di uso didattico;
- 
- 
- 

4. SOLIDARIETA' E SOSTEGNO SOCIALE

- a) promozione dei principi della pace, del pluralismo delle culture e della solidarietà tra i popoli;
- b) promozione e/o partecipazione ad azioni e servizi in favore di famiglie in difficoltà materiali o morali, di persone anziane svantaggiate e non, minori, malate, emarginate, immigrati; maternità difficili; tutela delle differenze di genere;

- c) creazione, edizione e distribuzione di materiali di diffusione, informazione e divulgazione a mezzo stampa e/o in formato elettronico che abbiano come argomento la solidarietà e le problematiche sociali.

L'Associazione VOLONTARIAMENTE SICURI si potrà avvalere di risorse professionali conferite dai soggetti promotori ed utilizzerà in modo flessibile apporti di docenza e professionali appropriati alle attività da realizzare, potendo inoltre realizzare centri e/o laboratori di ricerca per gli studi di innovazione.

L'Associazione VOLONTARIAMENTE SICURI potrà svolgere inoltre ogni e qualsiasi attività ed operazione idonea per il perseguimento dello scopo sociale e ricevere donazioni e contributi da terzi.

Per il conseguimento delle sue finalità istituzionali, l'Associazione VOLONTARIAMENTE SICURI può acquistare mobili ed immobili, assumere mutui, concedere ipoteca e compiere ogni altra operazione economica.

Le finalità dell'associazione, saranno perseguite attraverso corsi, seminari, stages, screenings, pubblicazioni e produzioni di materiale didattico-scientifico-divulgativo e tutto quanto sia utile al raggiungimento degli scopi sociali dell'associazione.

L'associazione potrà assumere in via non prevalente partecipazioni in società, enti, consorzi e qualsivoglia iniziativa utile al miglioramento delle condizioni di svolgimento delle attività dei propri soci e affiliati.

Articolo 3 - Durata

La durata dell'associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

Articolo 4 - Domanda di ammissione

Possono divenire Soci tutte le persone fisiche maggiorenni che, per interesse culturale ovvero per interessi professionali e/o di studi, vogliono aderire alle attività dell'Associazione e che, avendo presentato richiesta scritta, ottengano l'ammissione dal Consiglio Direttivo, con le modalità che questo ritiene più opportune, regolate dal presente statuto, dal regolamento e/o da successive decisioni del consiglio Direttivo.

Può inoltre diventare Socio dell'Associazione chiunque, persona giuridica, enti e/o associazioni, che condivida ed accetti in modo espresso gli scopi ed i principi ispiratori dell'Associazione previsti dal presente Statuto.

I Soci si dividono in ordinari, onorari e sostenitori.

Soci Ordinari sono coloro che, avendone i requisiti, chiedono di far parte dell'Associazione ed ottengono l'accettazione.

La partecipazione dei Soci ai programmi ed alle attività è considerata prerogativa sostanziale e inalienabile di ciascun socio oltreché garanzia di democrazia per il buon funzionamento dell'Associazione.

I Soci devono accettare integralmente le norme statutarie e regolamentari dell'Associazione e sono tenuti al pagamento di una quota associativa annuale, il cui importo è fissato annualmente dal Consiglio Direttivo.

Tutti i Soci Ordinari hanno diritto di voto per l'approvazione del bilancio, le modifiche statutarie e dei

regolamenti interni e partecipano all'elettorato attivo e passivo per la nomina del Consiglio Direttivo. Soci Ordinari sono anche i Soci Fondatori.

I Soci Onorari sono coloro nei cui confronti sono riconosciuti particolari meriti rientranti nelle finalità dell'Associazione, e nel settore dello studio, della ricerca e della formazione, della comunicazione e delle scienze mediche. Hanno funzione simbolica e di rappresentanza, possono partecipare alla vita sociale con diritto di voto. Nessuna limitazione è posta al numero dei soci, possono aderire tutti i cittadini maggiorenni di ambo i sessi, senza limiti d'età e di nazionalità.

I Soci Sostenitori sono coloro che, oltre la quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie, hanno diritto di voto e possono partecipare alla vita sociale dell'Associazione.

L'Associazione fornirà a tutti i soci una tessera sociale che avrà la validità di un anno. La qualifica di socio si perde per i seguenti motivi:

- 1) dimissioni scritte, motivate, indirizzate al Consiglio Direttivo;
- 2) mancato versamento della quota associativa annuale malgrado invito formale da parte del Consiglio Direttivo;
- 3) allontanamento a seguito di gravi motivi riconosciuti dal Consiglio Direttivo e, in caso di appello, dall'Assemblea che decide in via definitiva;
- 4) inadempienza o disinteresse verso l'attività sociale.

In casi particolarmente gravi e motivati, il Consiglio Direttivo potrà negare il rinnovo della tessera sociale. In ogni caso il Socio dimissionario, radiato o espulso non ha diritto alla restituzione delle quote associative e/o dei contributi versati, né vantare pretese sul patrimonio sociale. I soci, in regola con il pagamento della quota di Associazione, hanno diritto di partecipare all'Assemblea personalmente o facendosi rappresentare da altro socio purché munito di delega scritta e di usufruire di tutti i servizi gratuitamente offerti dall'Associazione.

A copertura dei costi di particolari iniziative programmate e promosse dall'Associazione, potranno essere richieste quote di autofinanziamento straordinarie unicamente ai Soci interessati ad esse. Le quote versate dai Soci, sono intrasmissibili e non sono soggette a rivalutazioni.

Articolo 5 - Diritti dei soci

Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al successivo art. 13.

La qualifica di socio dà diritto a frequentare le iniziative indette dal consiglio direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.

Articolo 6 - Decadenza dei soci

I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:



- a) dimissione volontaria;
- b) morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa;
- c) radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio;
- d) scioglimento dell'associazione ai sensi dell'art. 25 del presente statuto.

Il provvedimento di radiazione di cui alla lettera a), assunto dal consiglio direttivo deve essere ratificato dall'assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'assemblea.

L'associato radiato non può essere più ammesso.

Articolo 7 - Organi

Gli organi sociali sono:

- l'assemblea generale dei soci;
- il presidente;
- il consiglio direttivo.

Articolo 8 - Funzionamento dell'assemblea

L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta al consiglio direttivo da almeno la metà più uno (può essere previsto anche che un diverso numero di associati eserciti la facoltà di richiedere la convocazione dell'assemblea in oggetto, considerando tuttavia l'eccezionalità delle competenze attribuite a quest'ultima) degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta che ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del consiglio direttivo. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta anche dalla metà più uno (può essere previsto un diverso numero di amministratori, salvo quanto sopra esplicitato) dei componenti il consiglio direttivo.

L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

Le assemblee sono presiedute dal presidente del consiglio direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.

L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Nella assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.

L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.

Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.

Articolo 9 - Diritti di partecipazione

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni.

Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

Nel caso di soci che non siano persone fisiche (ad esempio enti, società, associazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, ecc) è il legale rappresentante, o un suo delegato, a partecipare all'assemblea con diritto di voto.

Articolo 10 - Assemblea ordinaria

La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax, SMS o telegramma. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'assemblea deve essere indetta a cura del consiglio direttivo e convocata dal presidente, almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo.

Spetta all'assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi dell'associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'associazione che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del precedente art. 8.

Articolo 11 - Validità assembleare

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.

L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Trascorsa un'ora dalla prima convocazione tanto l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti. Ai sensi dell'articolo 21 del Codice Civile per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati.

Articolo 12 - Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria deve essere convocata dal consiglio direttivo almeno 15 giorni prima dell'adunanza mediante affissione d'avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax, SMS, o telegramma. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell'associazione, scioglimento dell'associazione e modalità di liquidazione.

Articolo 13 - Consiglio direttivo

Il consiglio direttivo è composto da un numero stabilito dall'assemblea di da tre a cinque membri eletti, compreso il presidente, dall'assemblea stessa. Il consiglio direttivo nel proprio ambito nomina il vicepresidente ed il segretario con funzioni di tesoriere. **Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito.** Il consiglio direttivo rimane in carica cinque anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del presidente.

Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni.

Il consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità il voto del presidente è determinante.

Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Articolo 14 - Dimissioni

Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione del consiglio con il subentro del primo candidato in ordine di votazioni, alla carica di consigliere non eletto, a condizione che abbia riportato almeno la metà delle votazioni conseguite dall'ultimo consigliere effettivamente eletto. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

Nel caso di dimissioni o impedimento del presidente del consiglio direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal vice-presidente fino alla nomina del nuovo presidente che dovrà aver luogo alla prima assemblea utile successiva.

Il consiglio direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il presidente. Al verificarsi di tale evento

dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo consiglio direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'associazione, le funzioni saranno svolte dal consiglio direttivo decaduto.

Articolo 15 – Convocazione Direttivo

Il consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità.

Articolo 16 - Compiti del consiglio direttivo

Sono compiti del consiglio direttivo:

- a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
- b) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea;
- c) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria nel rispetto dei quorum di cui all'art. 8, comma 2;
- d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- e) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
- f) attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci.

Articolo 17 - Il Presidente

Il presidente dirige l'associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali, ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.

Articolo 18 - Il Vicepresidente

Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Articolo 19 - Il segretario

Il segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del consiglio direttivo.

Articolo - 20 Il rendiconto

L'esercizio sociale va dal 01 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Il rendiconto economico finanziario viene predisposto dal Consiglio Direttivo, viene depositato presso la sede dell'associazione almeno 15 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

L'assemblea di approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo deve tenersi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvi casi eccezionali in ricorrenza dei quali può essere deliberato entro e



non oltre sei mesi. All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 21 - Anno sociale

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il primo di gennaio e terminano il trentuno dicembre di ciascun anno.

Articolo 22 – Patrimonio e mezzi finanziari

L'associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:

1. Quote e contributi degli associati, nella misura decisa annualmente dal consiglio direttivo e ratificata dall'assemblea;
2. Eredità, donazioni e legati;
3. Contributi dell'Unione europea, di organismi internazionali, dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
4. Entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
5. Proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
6. Erogazioni liberali degli associati e dei terzi,
7. Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
8. Altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

L'associazione è tenuta per almeno tre anni alla conservazione della documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti.

Articolo 23 - Sezioni

L'assemblea, nella sessione ordinaria, potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

Articolo 24 - Clausola arbitrale

In caso di controversia tra un socio e l'associazione, la soluzione è demandata ad un collegio arbitrale composto da tre membri, di cui uno nominato dal consiglio direttivo ed uno con funzioni di presidente da nominarsi

Dichiarazione sostitutiva di certificazione e d'atto notorio dell'atto costitutivo e statuto

Da apporre in calce al documento riprodotto in copia conforme

(art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)

Oggetto: Iscrizione registro delle associazioni di promozione sociale

Il sottoscritto Nicola De Rosa nato/a a Avellino il 20/03/1965, residente a Montanaso Lombardo (LO) Via 25 Aprile n. 10 in qualità di legale rappresentante della Associazione di Promozione Sociale Volontariamente Sicuri CF 92100820643 con sede legale in Avellino Via Cicarelli n. 1, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28.12. 2000, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate e, informato su quanto previsto dall'art. 10 della Legge n. 675/1976:

DICHIARA

che il presente documento, ovvero l'atto costitutivo e lo statuto dell'associazione, composto rispettivamente da n. 4 e da n. 11 in unico fascicolo di 15 pagine, **è completo ed in copia conforme all'originale**, così come richiesto dalla normativa di riferimento.

Allega copia del documento d'identità n. . AR2908775.....
rilasciato dal Comune di. MONTANASO LOMBARDO (LO) in data . 01/02/2011

Avellino, 09/02/2020

IN FEDE
Nicola De Rosa

